



Proposta n. _____ del _____

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

N. 3602 DEL 20/12/2012

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale. n. 186 del 9 ottobre 2008.

OGGETTO: *dipendente matricola n. 120448: concessione congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 – dal 16/12/2012 al 05/01/2013.*

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza presentata dalla dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato matricola n. 120448, intesa ad ottenere la concessione di un periodo di congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel periodo dal 15 dicembre 2012 al 5 gennaio 2013 (21 giorni), per prestare assistenza alla sorella convivente in situazione di handicap grave;

VISTO l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ove è previsto che il genitore di soggetto con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 104/92 o, dopo la loro scomparsa una dei fratelli o sorelle conviventi, ha diritto a usufruire, entro 60 giorni dalla richiesta, di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, purché quest'ultima, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo di € 36.151,98 che, rivalutato sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, per l'anno 2012 risulta pari a € 45.471,78 per il congedo annuale;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs n. 119 del 2011, concernente modifiche alla disciplina del congedo straordinario contenuta nell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 151/2001;

VISTO l'art. 3 della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1 del 3 febbraio 2012, concernente chiarimenti in ordine ai soggetti legittimati alla fruizione del congedo;

RILEVATO che i fratelli/sorelle conviventi sono legittimati alla fruizione del congedo di cui alla presente determinazione solo in nel caso il cui il coniuge, entrambi i genitori e i figli conviventi della persona in situazione di handicap grave siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

CONSIDERATO:

- che la persona in situazione di handicap grave è nubile e non ha figli;
- che i genitori della persona in situazione di handicap grave sono viventi e risutano convivere sia con questa che con la dipendente richiedente il congedo, hanno rispettivamente 83 e 81 anni e risultano affetti da patologie invalidanti;

VISTO il verbale provvisorio della competente commissione medica, attestante che la sorella della dipendente è persona in situazione di handicap grave, con revisione prevista per il mese di ottobre 2013;

VISTA la documentazione prodotta dall'interessata e le dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs 28.12.2000, n. 445, anche in ordine alla composizione del proprio nucleo familiare anagrafico;

VISTE le dichiarazioni del fratello della dipendente, non convivente con la persona in situazione di handicap grave, attestante che non ha mai fruito del congedo in parola per l'assistenza alla sorella e non intende farne richiesta;

PRESO ATTO che la dipendente ha fruito di 62 giorni congedo allo stesso titolo e pertanto non ha superato il limite individuale di due anni stabilito dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;

ACCERTATO che ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma citata per la concessione del congedo;

PRESO ATTO che il Direttore dell'U.O. interessata ha espresso parere favorevole alla concessione del congedo dal 16 dicembre 2012, come richiesto dalla dipendente;

CONSIDERATO inoltre che che la retribuzione della dipendente non è superiore a quella stabilita dall'art. 42 già citato e pertanto, durante il periodo di congedo, deve essere corrisposto un assegno pari all'ultima retribuzione percepita;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 5 dell'art. 42 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119, i periodi di congedo non rilevano ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. Di concedere alla dipendente matricola n. 120448, ulteriori 21 giorni di congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119, nel periodo dal 16 dicembre 2012 al 5 gennaio 2013, per prestare assistenza alla sorella convivente in condizioni di handicap grave, con diritto a percepire un assegno pari all'ultimo stipendio percepito;
2. Di dare atto che il periodo di congedo è valido per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza e non ai fini del trattamento di fine servizio o del TFR.
3. Di dare atto inoltre che, qualora il verbale definitivo non dovesse confermare il giudizio già espresso, l'assenza effettuata verrà attribuita a congedo non retribuito per gravi motivi familiari.
4. Di comunicare la concessione del congedo in parola alla Direzione Provinciale del lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del Decreto 21 luglio 2000, n. 278.
5. Di comunicare la concessione del congedo al dipendente matricola 120448 e al Responsabile dell'U.O. interessata.
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali e al Collegio dei revisori.

Il Direttore del Servizio
Amministrazione del Personale
Dr. Luciano Oppo

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 20/12/2012 al 29/12/2012

Il Responsabile del Servizio AA.GG.

Dr.ssa Antonina Daga

Pierangela.Ciulu